

CAMERA DEI DEPUTATI N. 871

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati NOVELLA, SANTI, FOA, ROMAGNOLI,
MAGLIETTA, PIERACCINI, BARONTINI**

Presentata il 25 febbraio 1959

Statuto degli operai dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che ha per oggetto un nuovo statuto degli operai dello Stato, intende regolare, nel suo complesso e con criteri consensi ai principi costituzionali, la materia tuttora dispersa e non sempre univoca del rapporto di lavoro dei salariati dello Stato.

Com'è noto infatti, laddove per il personale impiegatizio si è provveduto con una serie di disposizioni delegate, sulla base di quanto previsto dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1181, nulla di simile è stato invece attuato per il personale operaio e quindi quest'ultimo continua ad essere regolato, nel proprio rapporto di lavoro, da leggi di emanazione prettamente fascista e difformi, perciò, nello spirito e nella lettera, da quanto il nuovo ordinamento costituzionale-repubblicano postula in materia.

Si fa inoltre osservare che il tuttora vigente statuto giuridico del 1924, vecchio di ben 7 lustri, è strutturalmente inefficiente a regolare gli innumerevoli problemi che il progresso tecnologico e giuridico impone a soluzione, per cui è stato già esso stesso corretto e corredato di alcune leggi e disposizioni derogative o integrative, per altro del tutto particolari ed inorganiche.

Per i motivi accennati si palesa dunque come imprescindibile la necessità di regolare *ex novo* l'intera materia, sostituendo cioè alla vecchia legislazione uno strumento giuridico

tecnicamente più efficace e socialmente più attuale e giusto.

Non sarà inutile rammentare a questo proposito che la legislazione fascista ebbe a peggiorare irrevocabilmente le disposizioni preesistenti, snaturando per motivi politici lo spirito stesso delle leggi che devono presiedere ad un rapporto di diritto pubblico, quale è quello di lavoro del personale operaio al servizio dello Stato.

Prescindendo da un'analisi particolareggiata e diffusa del vecchio statuto, ed altresì da un'elencazione eloquente, ma troppo lunga, delle singole norme che inoppugnabilmente contrastano con l'ordinamento giuridico democratico, è però necessario richiamare l'attenzione sul nucleo fondamentale dello statuto del 1924; in altri termini sul principio costitutivo di esso, che ha informato conseguentemente di sé ogni altra disposizione, distorcendo, da una premessa aberrante, quanto invece, in tema di rapporto di lavoro, era da presumersi che la presenza dello Stato fra i soggetti contraenti avrebbe elevato all'*optimum* della giustizia e del rispetto delle leggi. Intendiamo parlare dell'istituto del contratto a termine, mercé il quale gran parte del personale operaio è stato ed è tuttora sottoposto ad un rapporto periodicamente rinnovabile e rescindibile (ma comunque di durata non superiore ad un anno), il quale nulla concede a quelle esigenze di sicurezza di

retribuzione e di stabilità d'occupazione che pure sono patrimonio acquisito del moderno mondo del lavoro.

A questo punto è però bene precisare che una regolamentazione più giusta dello statuto del personale operaio non può ovviamente limitarsi alla rimozione di questo anacronistico e fondamentalmente illegittimo istituto, anche se dalla soppressione di esso occorra muovere per strutturare un complesso di norme del tutto nuove e rispondenti alle attuali esigenze.

Come accennato a proposito del contratto a termine, lo stato giuridico fascista tuttora in vigore peggiorò la situazione preesistente che nella generalità comprendeva salariati di ruolo (assunti cioè stabilmente, iscritti a matricola e denominati operai permanenti).

Lo statuto del 1924 invertì in pratica questa situazione, che restò immutata anche dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1942.

Com'è noto, infatti, il Codice civile, all'articolo 2097 del libro quinto, espressamente sancisce che « il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto ». In altre parole, la legge ha inteso privare d'effetto l'apposizione del termine finale, qualora la prefissione, esplicita o implicita, di esso termine, non sia richiesta dalla specialità del rapporto.

È da ritenersi per certo che questo principio-cardine non trova applicazione esclusiva nel diritto privato, ma per i motivi che ne hanno determinato la formulazione riveste un carattere generale e sia quindi auspicabile anche nei rapporti di diritto pubblico. Né d'altra parte quest'ultimi sembra rivestano quel carattere di specialità che la legge prevede per eccezione alla normalità del rapporto a tempo indeterminato. Prova infatti di quanto asserito può riscontrarsi nell'Azienda dei monopoli di Stato, dove cioè gli operai dipendenti, pur soggetti per ogni altro aspetto all'antiquato ed antidemocratico statuto del 1924, hanno però ottenuto la stabilità del rapporto di lavoro.

Il disfavore per il contratto « a termine » (o più correttamente a tempo determinato) trova giustificazione nella maggiore funzionalità sociale ed individuale del contratto a tempo indeterminato, il quale ultimo se consente da un lato l'affinamento continuo di unità lavoratrici, dall'altro garantisce al lavoratore una continuità, una sicurezza di impiego, una progressione di trattamento, che in ultima analisi non possono non ridondare

poi a tutto vantaggio dell'efficienza e del rendimento della produzione.

Orbene, a questi ovvi motivi ed a queste favorevoli prospettive, lo Stato italiano ha tuttora rinunciato, con il grave nocumento che è prevedibile per l'intero patrimonio industriale dello Stato, oltre che per le aspettative dei singoli.

È, infatti, con riguardo costante a questa ingente ricchezza pubblica d'impianti, macchinari, esperienze tecniche, maestranze qualificate e possibilità produttiva, che i proponenti hanno inteso contribuire, per l'aspetto della regolamentazione giuridica dei rapporti di lavoro, ad una soluzione favorevole, nell'interesse nazionale, di tutti i problemi inerenti all'esistenza e alla migliore utilizzazione dei complessi industriali dello Stato.

Ed è codesta questione di grande rilievo, giacché lo Stato italiano è presente con le sue industrie, direttamente gestite dalle singole Amministrazioni, in numerosi settori della produzione.

Il numero poi degli operai dello Stato interessati ad una nuova regolamentazione (astrazione fatta per quelli delle ferrovie cui la presente proposta non si riferisce) ammonta a circa centomila unità, di cui l'80 per cento nella precaria posizione di « temporaneo ».

Si ritiene superfluo insistere oltre su questo punto; ma sarà utile ricordare invece come detta questione si riconnetta con quella più ampia della riforma della pubblica Amministrazione, la cui urgenza e rilievo sono di comune conoscenza ed alla quale si è inteso dare un avvio, per ciò che concerne gli impiegati, con la sopra citata legge di delega n. 1181 e con i provvedimenti ad essa conseguenti.

Nel quadro dunque di un generale riassetto della pubblica Amministrazione non può prescindersi da una radicale riorganizzazione anche nel settore industriale dello Stato ed ai fini di un auspicabile e diretto intervento di esso nello sviluppo economico nazionale.

In questo indirizzo, apparirà allora essenziale provvedere, per ciò che riguarda lo *status* del personale, all'emanazione di uno strumento giuridico fondamentalmente nuovo, che sappia contemperare gli interessi del lavoratore con le esigenze ed i disegni più ampi di una produzione modernamente intesa.

A questi due fini intende attenersi la presente proposta, la quale vuole altresì riportare nella sua naturale sede legislativa quanto la più volta citata legge-delega aveva deman-

dato al Governo senza che peraltro questo espletasse il compito nel termine prefisso. Stabiliva, infatti, l'articolo 6 della legge n. 1181, che il Governo della Repubblica era delegato ad emanare le norme per adeguare lo stato giuridico di tutti gli altri dipendenti statali a quello degli impiegati; laddove, fra gli altri dipendenti, vanno ricompresi senza dubbio alcuno, ed in primo luogo, gli operai.

È dunque alla luce di queste esigenze, nonché del criterio di armonizzare per quanto possibile lo *status* degli operai a quello degli altri dipendenti statali, che si è fatto spesso riferimento diretto, nella presente proposta, allo stato giuridico degli impiegati civili ed a quello dei dipendenti delle ferrovie dello Stato. Si è voluto in tal modo assicurare una piattaforma comune di diritti e di doveri a tutti coloro che prestano la loro opera al servizio della Nazione. Ma lo statuto di cui alla presente proposta vuole altresì fornire uno strumento agile e moderno per la disciplina di tutti quei rapporti che attingono la propria caratteristica da una particolare funzione produttiva. In quest'ultimo senso si è ritenuto necessario richiamarsi a volte a norme che trovano la loro precisa e tradizionale collocazione tecnica nel diritto privato; le quali però, per i principi d'ordine generale che le sostanziano, sono piuttosto da considerarsi d'indirizzo all'ordinamento giuridico nel suo assieme.

Nel concludere sarà utile far osservare come alcune particolari questioni abbiano richiesto soluzioni normative del tutto innovative rispetto agli schemi consueti del rapporto di lavoro operaio.

A questo riguardo, ci limiteremo ad una breve esemplificazione, che varrà d'altra parte a porre in rilievo anche gli istituti ed i principi più caratteristici e propri della proposta di cui trattasi.

Assunzione del personale. — Avendo la presente proposta per scopo principale la migliore tutela del lavoratore, si è però voluto offrire una solida garanzia in merito all'orientamento delle sue attitudini e capacità professionali. Per questo l'ammissione è stata prevista a mezzo di pubblico concorso o, nel caso degli apprendisti, mediante esame psico-tecnico.

Classificazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale. — In materia di attribuzioni di mansioni, ai fini di una maggiore rispondenza alla realtà delle esigenze delle lavorazioni e di soddisfare le giuste aspira-

zioni dei lavoratori, è stata innovata la classificazione in categorie ed in parte la denominazione di esse, fra l'altro con l'eliminazione, rispetto all'attuale ordinamento, delle ingiustificabili differenziazioni fra uomini e donne.

Per garantire, poi, un'utilizzazione costantemente più efficiente dell'opera delle maestranze, norme particolari sono state inserite a proposito dei corsi d'addestramento, qualificazione e perfezionamento.

Avanzamenti e passaggi di categoria. — In riconoscimento della naturale esigenza di poter migliorare le proprie condizioni col progredire negli anni, nella conoscenza e nel rendimento professionali, è stato previsto l'avanzamento ed il passaggio a categoria superiore, per anzianità e per concorso.

Orario di lavoro. — In previsione del sempre crescente progresso tecnologico, nonché dell'aumentato rendimento e della produttività del lavoro, si è fissato l'orario normale in 40 ore settimanali. È giusto, infatti, che nel mentre l'esigenza della riduzione d'orario va imponendosi non soltanto fra i lavoratori e le loro organizzazioni, sia lo Stato ad offrire nelle proprie industrie la prima attuazione su larga scala di un più moderno principio di giustizia e di riconoscimento.

Collocamento a riposo. — Per eliminare l'ingiustificata differenziazione esistente fra gli operai statali ed i lavoratori dei settori privati, sarebbe equo ridurre di 5 anni il limite massimo d'età per il collocamento a riposo. La notevole differenza fra il trattamento in servizio attivo e quello in quiescenza ha suggerito, diversamente, di consentire all'operaio che abbia raggiunto i 60 anni di dimettersi, col diritto, però, a liquidare una pensione pari a quella che liquiderebbe al 65° anno.

Congedi. — A somiglianza di quanto disposto in materia, nei confronti del personale impiegatizio, si è introdotto il principio del mese di ferie ordinarie, giacché nulla giustifica a questo riguardo una qualsiasi differenza fra operai ed impiegati. Lo stesso criterio di uguaglianza si è poi applicato per ogni altro aspetto del problema dei congedi e delle aspettative.

Sanzioni e procedimenti disciplinari. — Particolare attenzione è stata rivolta a questo proposito, prevedendo una molteplicità di sanzioni variamente graduate fra loro. Si crede infatti che tale particolareggiata gra-

dualità (determinate peraltro chiaramente le infrazioni specifiche che sotto ognuna sanzione ricadono) possa ovviare al serio pericolo che pene assai gravi vengano inflitte per infrazioni non gravi altrettanto; e ciò perché una differenziazione rudimentale delle pene disciplinari non consente una rispondenza precisa fra infrazione e sanzione, dando spesso luogo ad arbitrî e discriminazioni.

Consiglio d'amministrazione e Commissione di disciplina. — Nella formulazione delle norme relative a questi due importantissimi organi ci si è attenuti al principio di conferire loro un carattere veramente democratico e collegiale. A questo scopo, in specie, risponde l'esigenza della rappresentanza elettiva del personale, onde permettere la effettiva partecipazione della classe produttiva alle decisioni che più direttamente riguardano i singoli suoi appartenenti, nonché l'immissione di essa in quelle responsabilità d'indirizzo che le competono e cui ha diritto.

Commissioni interne. — Vigono attualmente, ad esempio, nelle Amministrazioni

della difesa e dei monopoli di Stato, specie di regolamenti sul funzionamento, le attribuzioni, ecc. delle Commissioni interne. Allo scopo di dare una disciplina giuridica, in un'organica articolazione della materia, così importante ai fini di una riconosciuta, diretta rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle Direzioni è stata introdotta una serie di norme fissanti i principi essenziali per l'efficienza dell'istituto, siccome unanimemente considerato fondamento imprescindibile per una moderna disciplina dei rapporti di lavoro.

* * *

Secondo queste linee di massima, si ritiene quindi dai proponenti di recare all'esame del Parlamento un istrumento giuridico idoneo, sia ad una più giusta difesa e riconoscimento degli interessi dei lavoratori, siccome alle finalità produttive che lo Stato deve perseguire nell'utilizzazione del suo patrimonio industriale per il superiore benessere di tutta la collettività nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli operai delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo ad esclusione delle Ferrovie dello Stato, cui provvede specifica disciplina, sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo.

ART. 2.

Gli operai dello Stato, di cui al precedente articolo 1, sono classificati nelle seguenti categorie:

- Assistenti tecnici;
- Aiuto assistenti tecnici;
- Operai specializzati;
- Operai qualificati di 1^a classe;
- Operai qualificati di 2^a classe;
- Operai comuni.

Gli operai specializzati, gli operai qualificati di 1^a e di 2^a classe e gli operai comuni assumono la qualifica professionale corrispondente al mestiere che esercitano, secondo l'elenco contenuto nella tabella annessa alla presente legge.

I giovani assunti per frequentare i *corsi d'addestramento* e qualificazione professionali previsti dal successivo articolo 6, appartengono alla categoria degli apprendisti.

ART. 3.

Gli assistenti tecnici sovrintendono all'organizzazione tecnologica delle lavorazioni che si eseguono nei reparti cui sono preposti, disponendo a tal fine dell'appropriato impiego dell'opera dei lavoratori addetti, dei materiali e delle attrezzature relative.

Gli assistenti tecnici curano l'attuazione delle norme e d'ogni altra misura concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro. Inoltre provvedono alla compilazione delle prescritte scritture contabili di laboratorio.

Gli aiuto assistenti tecnici assolvono le stesse attribuzioni degli assistenti tecnici, ma sotto la sorveglianza e la responsabilità di questi ultimi.

Gli operai specializzati sono addetti a mansioni per il cui assolvimento è necessario un alto grado di specializzazione e di perfezionamento.

Gli operai qualificati sono addetti a mansioni per il cui assolvimento è necessaria specifica capacità di mestiere.

Gli operai comuni sono adibiti a lavori per i quali non è richiesta specializzazione di mestiere.

ART. 4.

La pianta organica degli operai è numericamente fissata, per ciascuna Amministrazione e per ciascuna delle categorie previste dal 1^a comma del presente articolo 2, con provvedimenti di legge.

Il contingente degli apprendisti, riferito percentualmente agli organici delle categorie degli operai specializzati e degli operai qualificati di 1^a e di 2^a classe, è determinato, per ogni esercizio finanziario e per ciascuna Amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro per il tesoro, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*

Il contingente di cui al comma precedente va ripartito in rapporto alle esigenze locali dei servizi di ogni singola Amministrazione.

ART. 5.

La nomina degli operai, qualsiasi variazione della loro posizione con la conseguente attribuzione della paga, nonché la cessazione del servizio, sono disposte con decreto ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

ART. 6.

Gli operai comuni, gli operai qualificati di 1^a e di 2^a classe e gli operai specializzati vengono assunti per pubblico concorso tra gli aspiranti all'ammissione da effettuarsi mediante esperimento pratico, per i posti da ricoprire nella categoria degli operai comuni e mediante prova d'arte per i posti da ricoprire nelle categorie degli operai qualificati di 1^a e di 2^a classe e degli operai specializzati.

I posti di aiuto assistente tecnico e di assistente tecnico sono ricoperti soltanto da operai appartenenti alla categoria degli operai specializzati con l'osservanza dei successivi articoli 21 e 22.

Gli apprendisti sono assunti mediante esame psico-tecnico disposto dall'Amministrazione ed atto ad accertare le attitudini degli aspiranti ai particolari lavori ai quali hanno chiesto d'essere avviati e, comunque, soltanto fra quelli propri della categoria degli operai qualificati e degli operai specializzati.

L'addestramento e la qualificazione professionale degli apprendisti hanno luogo mediante appositi corsi istituiti dall'Amministrazione, al termine dei quali i partecipanti conseguono specifico attestato di frequenza e di profitto.

Per esigenze impreviste e indilazionabili e con l'osservanza della disciplina sul collocamento dei lavoratori disoccupati, possono essere assunti, senza altre particolari formalità, operai straordinari, a condizione che sia stabilita la durata massima della loro permanenza in servizio, che in nessun caso deve superare 180 giorni.

Per nessun motivo gli operai straordinari possono essere trattenuti in servizio oltre il predetto periodo massimo di giorni 180.

In caso d'infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli.

I dirigenti, degli uffici o dei servizi centrali o periferici, che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione, o promosso gli impegni di spesa, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o su denuncia dell'Amministrazione, ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Gli operai straordinari sono considerati della categoria corrispondente alle mansioni affidate loro.

ART. 7.

L'assunzione di personale effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 6, è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilità personale dell'impiegato che vi ha provveduto.

ART. 8.

I capi dei servizi hanno facoltà d'affidare agli operai che ne posseggono le particolari attitudini, l'incarico temporaneo di sorvegliare squadre di operai nell'esecuzione di circoscritte lavorazioni.

Per la durata dell'incarico l'operaio assume la denominazione di capo squadra e gli è dovuto il soprassoldo di responsabilità nella misura prevista dal successivo articolo 39.

ART. 9.

Sono ammessi ai concorsi ed agli esami per l'assunzione nelle categorie previste dal precedente articolo 6 coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1°) cittadinanza italiana;

2°) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35; per gli apprendisti l'età minima è di 14 anni e massima di 18 anni; per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, 40 anni d'età e 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per lavoro;

3°) idoneità fisica al lavoro;

4°) abilità professionale della natura e del grado stabiliti dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni per le varie categorie e specializzazioni;

5°) licenza di scuola elementare, o i maggiori titoli d'istruzione richiesti, per alcune categorie, dai regolamenti delle singole Amministrazioni. Per i candidati che non posseggono il predetto certificato d'istruzione elementare per mancanza d'idonee scuole nel comune o nella frazione di comune in cui risiedevano, è sufficiente il certificato comprovante il compimento dell'istruzione elementare fino alla classe più elevata esistente nel predetto comune o frazione di comune. In tal caso il certificato deve essere accompagnato da un'attestazione del sindaco e munito del visto dell'ispettore scolastico.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 10.

Entro sei mesi dalla data in cui si sono verificate disponibilità di posti nelle categorie previste dal 1° comma del precedente articolo 6, le singole Amministrazioni bandiscono i relativi concorsi per l'intera entità dei posti resisi vacanti. Non può essere, però, messo a concorso un numero di posti pari a quello degli operai, appartenenti a categoria corrispondente od immediatamente superiore a quella per cui è bandito il concorso, che siano stati riconosciuti fisicamente non idonei secondo quanto previsto dal successivo articolo 46.

Un terzo dei posti messi a concorso per l'assunzione nella categoria degli operai qualificati di 2ª classe è riservato agli operai comuni in servizio da almeno tre anni, prescindendosi da limiti d'età.

Un sesto dei posti messi a concorso per l'assunzione nelle categorie degli operai qualificati di 1ª e di 2ª classe e degli operai specializzati è riservato agli apprendisti che abbiano condotto a termine con profitto gli appositi corsi di addestramento e qualificazione professionale di cui al precedente articolo 6.

Le Amministrazioni hanno facoltà di mettere a concorso, in aggiunta ai posti già disponibili alla data del bando, i posti che si faranno vacanti, nelle varie categorie, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio, nel semestre successivo al bando. Le nomine a tali posti in eccedenza saranno conferite al verificarsi di ciascuna vacanza.

Le riserve di cui al presente articolo, in uno con le riserve previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

ART. 11.

I concorsi sono banditi con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove e della presentazione dei titoli.

In particolare il bando deve indicare:

1º) il numero dei posti messi a concorso, divisi per le diverse sedi;

2º) i documenti prescritti ed i requisiti richiesti;

3º) il programma delle prove;

4º) la sede, o le sedi, ove dovranno svolgersi le prove;

5º) ogni altra notizia utile riguardante le condizioni per la ammissione e le cause d'esclusione dal concorso, le riserve di posti, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalità per la presentazione dei documenti, la presentazione di titoli facoltativi, i criteri e le modalità per la valutazione delle prove.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

ART. 12.

L'esclusione dai concorsi può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

ART. 13.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al concorso deve esserne data comunicazione non meno di venti giorni prima dell'inizio di esso.

Al termine delle prove d'arte o degli esperimenti pratici la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede in cui si sono svolte le prove.

Sulla base dei voti riportati dai candidati, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria finale con l'indicazione della votazione riportata da ciascun candidato, computata secondo le norme del bando del concorso, è approvata con decreto del Ministro il quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, dichiara i vincitori del concorso e gli idonei.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui è pubblicato l'avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

ART. 14.

L'immissione in servizio è limitata ai vincitori del concorso fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che si renderanno disponibili entro un anno dalla data d'approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 15.

I vincitori del concorso — e i dichiarati idonei, cui a norma del precedente articolo 14 sono conferiti i posti — conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'operaio, che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui assume servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

ART. 16.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. L'operaio in prova svolge le mansioni affidategli e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'Amministrazione.

Compiuto il periodo di prova, l'operaio consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, fondato sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga, ovvero un giudizio sfavorevole, la prova s'intende conclusa favorevolmente.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto gli operai che provengono da un ruolo di corrispondente categoria e qualifica della stessa o d'altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova.

L'Amministrazione ha facoltà di disporre che detti operai frequentino i corsi di formazione.

ART. 17.

L'Amministrazione provvede al perfezionamento professionale degli operai in prova, nonché all'aggiornamento professionale degli operai già in ruolo, mediante appositi corsi da essa organizzati e per i quali fornisce il necessario materiale didattico.

Al termine dei corsi i partecipanti conseguono specifico attestato di frequenza e di profitto.

ART. 18.

L'operaio, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo del servizio, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

«Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e

le leggi dello Stato, di adempiere i doveri del mio lavoro nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

Prima di assumere servizio di ruolo l'operaio deve prestare giuramento davanti al capo del servizio, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere i doveri del mio lavoro nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

La promessa solenne ed il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro ruolo.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne od il giuramento importa la decadenza dall'occupazione.

ART. 19.

La promozione ad operaio qualificato di 1^a classe si consegue dagli operai qualificati di 2^a classe che abbiano maturato tre anni d'anzianità nella categoria, durante i quali abbiano riportato giudizio complessivo non inferiore a « distinto ».

ART. 20.

La promozione ad operai specializzati si consegue dagli operai qualificati di 1^a classe che abbiano maturato sei anni d'anzianità nella categoria, durante i quali abbiano riportato giudizio complessivo non inferiore a « distinto ».

ART. 21.

La promozione ad aiuto assistente tecnico si consegue mediante concorso per merito distinto, dagli operai specializzati che abbiano maturato cinque anni d'anzianità nella categoria, durante i quali abbiano riportato giudizio complessivo non inferiore a « distinto ».

ART. 22.

La promozione ad assistente tecnico si consegue dagli aiuto assistenti tecnici che abbiano maturato tre anni d'anzianità nella categoria, durante i quali abbiano riportato giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo ».

ART. 23.

L'operaio ha il dovere di adempiere con diligenza il proprio lavoro, secondo le attribuzioni stabilite dalla presente legge e dai regolamenti delle singole Amministrazioni, al

servizio esclusivo della Nazione, nel pieno godimento dei diritti e delle libertà costituzionali.

ART. 24.

L'orario normale di lavoro degli operai è di quaranta ore settimanali.

L'orario normale di lavoro, di cui al precedente comma, è ridotto a trentasei ore settimanali quando le lavorazioni cui gli operai sono addetti hanno carattere di particolare gravosità, intensità di ritmo, pericolosità, antigienicità, senza riduzione d'asogni, né perdita o riduzione di eventuali indennità previste per lavorazioni di quelle nature.

Gl'intervalli fra due turni di lavoro e le interruzioni per riposo e per la consumazione della refezione non sono considerati periodi di lavoro, soltanto quando sono di durata superiore ad una ora.

L'orario giornaliero d'inizio e di cessazione del lavoro, nonché la durata dei periodi di riposo e per la refezione, sono stabiliti dalle Amministrazioni centrali, per tutti gli stabilimenti ed officine, a seconda della natura delle lavorazioni e delle esigenze di servizio.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono l'operaio è tenuto a prestare la sua opera, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi. Tale prolungamento d'orario non può eccedere due ore per giorno lavorativo e dodici ore per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, e quelli in cui un maggiore prolungamento si renda indispensabile per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose ed alla produzione e, infine, i casi in cui debbasi provvedere a lavori o servizi che possono essere eseguiti soltanto all'infuori dell'orario normale.

Per la riparazione e la manutenzione di macchinari, impianti e locali, che non possono essere eseguite in giorni lavorativi, nonché per eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, può essere disposto lavoro straordinario nei giorni festivi.

ART. 25.

L'Amministrazione ha facoltà di disporre che il lavoro sia eseguito a cottimo quando lo reputi conveniente, nell'interesse del servizio.

ART. 26.

L'operaio deve eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dal superiore gerarchico.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'operaio rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento delle lavorazioni, deve riferire per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o gli inconvenienti.

ART. 27.

Le istanze ed i reclami debbono essere presentati a mezzo del superiore immediato.

La mancata osservanza di questa procedura autorizza l'Amministrazione a non prendere in considerazione le istanze ed i reclami.

Il superiore immediato ha l'obbligo d'inoltrare senza indugio, al loro indirizzo per il tramite gerarchico, le istanze ed i reclami che gli siano pervenuti, allegandovi le proprie considerazioni.

L'operaio può presentare direttamente all'autorità cui sono indirizzati, istanze e reclami, allorquando, decorso il termine di trenta giorni da quello della presentazione al superiore immediato, non gli sia pervenuta risposta.

Sempre per il tramite gerarchico l'operaio ha diritto d'indirizzare alle autorità superiori, pieghi sigillati.

Tali pieghi debbono essere inoltrati d'ufficio alle autorità cui sono indirizzati, senza indugio.

ART. 28.

L'operaio è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, per colpa grave.

Se l'operaio ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, ferma restando la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'operaio risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

Avverso il provvedimento col quale l'Amministrazione dispone il risarcimento da parte dell'operaio è ammesso ricorso al Consiglio d'amministrazione.

ART. 29.

L'operaio che, nell'esercizio delle attribuzioni a lui conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi del successivo articolo 30 è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente

con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. Peraltro l'Amministrazione, che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente, può rivalersi contro quest'ultimo, secondo le leggi vigenti.

Per l'operaio addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici la rivalsa dell'Amministrazione, prevista dal comma precedente, è ammessa solo nel caso di danni arrecati per colpa grave.

ART. 30.

È danno ingiusto, agli effetti previsti dal precedente articolo 29, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi, che l'operaio abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano ferme le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

ART. 31.

Alla responsabilità dell'operaio verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 28.

ART. 32.

L'operaio convenuto in giudizio ai sensi dell'articolo 29 ha il dovere d'informare senza indugio il capo del servizio dal quale dipende.

I capi dei servizi hanno il dovere d'informare senza indugio il Ministro degli atti di citazione che siano stati notificati loro o di cui siano stati informati.

Debbono essere altresì comunicate al capo del servizio ed al Ministro, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinuncie e transazioni intervenute nei detti giudizi.

La difesa dell'operaio convenuto in giudizio può essere assunta dall'Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste dall'articolo 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

ART. 33.

L'operaio ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti alla categoria cui appartiene ed alla qualifica che riveste e non può esserne privato, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Tuttavia, quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'operaio può essere

destinato temporaneamente a svolgere mansioni di categoria superiore purché proprie della sua qualifica.

Nel caso che la destinazione suddetta abbia una durata maggiore a giorni 15, all'operaio è dovuta, per tutto il periodo della destinazione, un'indennità pari alla differenza tra la paga delle due categorie, tenuto conto dell'anzianità di servizio, nonché degli eventuali emolumenti accessori previsti per le mansioni della categoria superiore.

La destinazione suddetta non può aver durata superiore ad un anno.

ART. 34.

Gli operai sono tenuti ad indossare, durante il servizio, gli indumenti da lavoro prescritti dai regolamenti delle singole Amministrazioni.

La spesa degli indumenti e del corredo relativo è a carico dell'Amministrazione.

ART. 35.

Per determinate mansioni e per speciali esigenze del servizio può essere concesso, sentito il Ministro per le finanze, l'uso gratuito dell'alloggio.

ART. 36.

L'Amministrazione deve dare, periodicamente, notizia delle sedi vacanti nel proprio *Bollettino Ufficiale*.

I trasferimenti dell'operaio da una sede all'altra possono essere disposti a domanda dell'interessato, ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento l'Amministrazione deve tenere conto oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio dell'operaio e dei propri figli, nonché del servizio già prestatato in sedi disagiate.

Il Consiglio d'amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimento.

ART. 37.

L'operaio ha diritto alla paga ed agli assegni per carichi di famiglia, nelle misure stabilite dalla legge, nonché alle altre eventuali competenze previste da norme di carattere generale e particolare.

Ai più meritevoli tra gli operai qualificati « ottimo » può essere concesso, su proposta motivata del Consiglio d'amministrazione,

l'aumento periodico di paga con anticipazione di un anno del periodo prescritto per conseguirlo.

L'operaio può fruire, nella qualifica rivestita e nella categoria cui appartiene, una sola volta del beneficio previsto dal precedente comma; il numero degli operai, ai quali può essere attribuito il predetto beneficio, non può superare, per ciascuna categoria, il venti per cento dei relativi posti di organico.

La paga dell'operaio straordinario è quella iniziale della categoria in cui viene considerato ai sensi del precedente articolo 6; egli ha inoltre diritto agli assegni per carichi di famiglia, nonché alle altre eventuali competenze previste da norme di carattere generale e particolare.

ART. 38.

Per le ore di servizio effettivamente prestato oltre e fuori il normale orario di lavoro, quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'operaio ha diritto ad un compenso per il lavoro straordinario, in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrate dai coefficienti di maggiorazione seguenti:

a) del venti per cento per lavoro compensativo notturno o diurno fuori dell'orario normale;

b) del trentacinque per cento per lavoro straordinario notturno;

c) del venti per cento per lavoro straordinario diurno;

d) del trentacinque per cento per lavoro eseguito nei giorni festivi.

Le suddette maggiorazioni non sono cumulabili. Quella più elevata assorbe quella meno elevata.

ART. 39.

Agli operai addetti ad incarichi di responsabilità, a speciali servizi, a lavori anti-gienici, rischiosi e gravosi, è dovuto un soprassoldo in misura percentuale della paga fruita.

I regolamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono gli incarichi ed i lavori per i quali debba essere corrisposto il soprassoldo previsto dal precedente comma.

Ai capi operai è dovuto un soprassoldo di responsabilità in misura percentuale della paga fruita.

La misura percentuale dei soprassoldi previsti dal primo e dal terzo comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 40.

I regolamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi. Le tariffe devono essere stabilite sulla base di un guadagno presumibile non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento della paga ordinaria del singolo cottimista, o della paga media delle squadre dei cottimisti.

Ove l'esperienza dimostri che il guadagno medio effettivo venga a superare una percentuale da stabilirsi nei regolamenti delle singole Amministrazioni che, in nessun caso, può superare il trentacinque per cento, deve procedersi alla modificazione delle tariffe.

Quando risulti che il guadagno medio effettivo è inferiore alla percentuale stabilita, la tariffa del cottimo deve essere modificata.

Può essere concesso un compenso per mancato cottimo nella misura di un terzo della percentuale fissata per il lavoro a cottimo.

ART. 41.

Dal giorno della nomina, in prova od in ruolo, l'operaio è iscritto all'Opera di previdenza a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore, in materia di contributi e di prestazioni.

ART. 42.

La cessione, il sequestro od il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio, in servizio od in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto della paga.

ART. 43.

Le leggi stabiliscono le forme e i limiti dell'assistenza e della previdenza prestate dallo Stato ai propri operai anche nella posizione di quiescenza.

Per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia, è assicurata all'operaio la retribuzione che percepiva in attività di servizio, mediante eventuale integrazione a carico dell'Amministrazione dalla quale l'operaio dipende.

ART. 44.

Le leggi stabiliscono le provvidenze dello Stato a favore dei propri operai, anche nella posizione di quiescenza, atte ad assicurare loro la disponibilità della casa.

ART. 45.

Le disposizioni in materia d'infortunio sul lavoro, malattie professionali e malattie contratte per causa di servizio si applicano a tutti i dipendenti.

Durante le assenze per inabilità derivante dalle cause previste nel comma precedente è dovuta al dipendente l'intera retribuzione che percepiva in attività di servizio.

ART. 46.

L'operaio riconosciuto fisicamente inidoneo ad esercitare le mansioni proprie della categoria cui appartiene e della qualifica rivestita, per infortunio dovuto a causa di servizio, o per malattia professionale, o per malattia contratta per causa di servizio o per aggravamento d'inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, viene destinato, previa sua domanda, qualora non sia utilizzabile a mansioni limitate della categoria cui appartiene e della qualifica rivestita, a mansioni, anche limitate, di diversa categoria o qualifica, per le quali sia ritenuto idoneo, anche se temporaneamente in soprannumero.

L'operaio riconosciuto fisicamente inidoneo per cause inerenti alle mansioni esercitate, sempreché non sia utilizzabile a mansioni limitate della categoria cui appartiene e della qualifica che riveste, viene destinato, previa sua domanda, a mansioni, anche limitate, di diversa categoria o qualifica per le quali risulti idoneo, purché esista posto disponibile.

L'operaio inidoneo per le cause di cui al comma secondo del presente articolo, che non trovi immediata utilizzazione in mansioni d'altra categoria o qualifica, viene collocato in disponibilità per essere riammesso in servizio appena si rende disponibile il posto in cui è utilizzabile.

I provvedimenti di destinazione a mansioni di categoria o qualifica diverse sono adottati dal Consiglio d'amministrazione e comportano il mutamento di categoria ed eventualmente di qualifica.

All'operaio che a seguito dei provvedimenti di cui al comma quarto del presente articolo, è destinato a categoria inferiore, è conservata, sotto forma d'assegno personale utile a pensione, riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione per progressione di carriera, anche se solamente economica, l'eventuale differenza fra la retribuzione fruita e quella corrispondente alla nuova destinazione, senza perdita però, dell'anzianità ac-

quisita ai fini degli aumenti periodici della retribuzione.

Nel caso d'inidoneità totale o permanente dipendente dalle cause indicate nel comma primo del presente articolo, l'operaio cessa dal servizio.

In tal caso, od in caso di morte dipendente dalle cause indicate dal comma primo del presente articolo, viene corrisposta, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni e quando risulti più favorevole, la pensione in base all'anzianità ed alla retribuzione che il dipendente avrebbe conseguito se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite massimo di età stabilita dalla legge.

ART. 47.

Nelle sedi di lavoro, insistenti in zone dichiarate malariche, l'Amministrazione provvede gratuitamente per tutti i dipendenti ed i loro familiari a carico domiciliati in dette zone, alle prestazioni antimalariche, profilattiche, curative ed economiche, stabilite dalle disposizioni vigenti.

ART. 48.

L'operaio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Qualora per esigenze di servizio l'operaio debba prestare la sua opera nei giorni domenicali o negli altri giorni riconosciuti festivi, egli ha diritto ad astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'Amministrazione, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro effettuato in giorno festivo.

Per i giorni di riposo settimanale e per gli altri giorni riconosciuti festivi, all'operaio è dovuta la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio.

ART. 49.

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della Liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e del giorno dell'unità nazionale (4 novembre), ancorché non vi sia prestazione d'opera straordinaria, agli operai va corrisposta, oltre la normale retribuzione, una gratifica pari alla misura della retribuzione giornaliera.

Il trattamento economico stabilito dal precedente comma va corrisposto per intero

agli operai che si trovino nelle seguenti posizioni:

a) infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, permessi e assenze per giustificati motivi, congedo ordinario, congedo straordinario senza perdita di assegni;

b) assenti per sospensione di lavoro dovuta a qualsiasi causa indipendente dalla volontà del lavoratore;

c) assenti dal lavoro per osservanza del riposo settimanale in giorno coincidente con le festività indicate nel secondo comma e con quella del Santo patrono locale.

ART. 50.

L'operaio ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto di congedo matura dopo un anno di servizio.

Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile. L'Amministrazione ne deve assicurare il pieno esercizio.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato od interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'operaio ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

I regolamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono, per gli operai che svolgono mansioni particolarmente gravose (palombari, minatori, lavoro nei pozzi, ecc.) deroghe al numero massimo dei giorni previsti per il congedo ordinario. Le deroghe non possono superare di 15 giorni il congedo normale, per ogni anno.

ART. 51.

All'operaio, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per particolari o gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'operaio debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato od invalido di guerra o per servizio o del lavoro, debba attendere alle cure richieste dallo stato d'invalidità, nonché in caso di nascita di figlio o nel caso di decesso di ascendente o di discendente di 1° grado o del coniuge.

Nel caso di matrimonio l'operaio ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.

Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo del servizio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni.

ART. 52.

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente, peraltro, ad un periodo massimo di due mesi.

L'operaio richiamato alle armi per i motivi di cui al comma precedente conserva il diritto di usufruire del congedo straordinario di cui al precedente articolo 51, comma secondo. All'operaio richiamato alle armi possono altresì essere concessi, per particolari o gravi motivi, congedi, straordinari nei termini di cui all'articolo 51, comma primo.

Per i richiamati alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

ART. 53.

All'operaia che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme stabilite dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, a norma della legge richiamata nel precedente comma, l'operaia ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità e conserva tutti gli assegni, escluse le indennità per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

ART. 54.

L'operaio che ha usufruito dei congedi straordinari previsti dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.

ART. 55.

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'operaio tutti gli assegni, escluse le indennità per i servizi e le funzioni

di carattere speciale, o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto; tale riduzione non si applica nei casi di richiamo alle armi e di gravidanza e puerperio.

All'operaio in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti la paga e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultino dovuti dall'Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono inoltre utili a tutti gli altri effetti.

ART. 56.

Il rapporto di lavoro, oltre che negli altri casi previsti dalla presente legge, cessa con il collocamento a riposo, d'ufficio o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Alla cessazione del servizio l'operaio ha diritto al trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Qualora alla data del compimento del limite d'età, stabilito dalla legge per il collocamento a riposo, l'operaio non abbia maturato il limite d'anzianità di servizio che dà luogo alla misura massima della pensione, oppure alla data del raggiungimento di detto limite d'anzianità di servizio, l'operaio non abbia compiuto il limite d'età, l'operaio stesso, a domanda, è mantenuto in servizio fino al raggiungimento dell'altro limite e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

La domanda può essere presentata non oltre trenta giorni prima di quello del raggiungimento di uno dei limiti di cui al comma precedente.

In tutti i casi in cui il collocamento a riposo avvenisse prima del raggiungimento del limite d'anzianità di servizio che dà luogo alla liquidazione della misura massima della pensione, questa è liquidata come se detto limite fosse stato raggiunto, con assoggettamento della pensione stessa alla ritenuta in conto tesoro per un periodo di tempo pari a quello mancante al raggiungimento di quel limite.

ART. 57.

L'operaio può in qualunque tempo dimettersi dal lavoro.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio previo parere del Consiglio d'amministrazione o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'operaio.

Agli effetti del comma precedente, s'intende che sia in corso procedimento disciplinare, se al momento della presentazione delle dimissioni abbia avuto luogo la sospensione cautelare, non ancora seguita dalla contestazione degli addebiti, ovvero se la sospensione cautelare sia stata disposta in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell'operaio.

Se al momento in cui l'operaio, non sospeso cautelatamente, presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e, in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

ART. 58.

L'operaio dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto una età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo.

Negli altri casi l'operaio dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione nella misura di una mensilità d'intera retribuzione comprensiva di ogni assegno fisso e continuativo, per ogni anno o frazione di anno, di servizio effettivo.

Il trattamento di pensione o l'indennità per una sola volta in luogo di pensione, dovuti all'operaio che si dimetta entro i 5 anni precedenti al compimento dell'età massima prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, è commisurata agli anni di servizio ed alla retribuzione che l'operaio avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio fino alla predetta età.

ART. 59.

L'operaia che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta vedova, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data della risolu-

zione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto alla pensione, è concesso all'operaia predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

ART. 60.

Per ogni operaio deve essere annualmente redatto un rapporto informativo che, sulla base della capacità, del rendimento e della condotta di ciascun operaio, si conclude col giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il rapporto informativo deve essere redatto entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui il rapporto medesimo si riferisce.

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

All'operaio al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della multa non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo è compilato dal capo officina, o laboratorio, o reparto che, nella compilazione dei rapporti informativi riferentisi agli operai specializzati, qualificati e comuni sentiranno gli assistenti tecnici preposti.

Il giudizio complessivo è espresso per tutti dal direttore dello stabilimento, ente od opificio.

ART. 61.

Il giudizio complessivo, congiuntamente al rapporto informativo, è comunicato su apposito modulo, all'operaio che vi appone la data di comunicazione e la propria firma.

Entro 30 giorni dalla comunicazione l'operaio può ricorrere al Consiglio d'amministrazione, con facoltà d'inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il Consiglio, sentito l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione è provvedimento definitivo.

ART. 62.

Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il

giudizio complessivo è formulato dal Consiglio d'amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione.

ART. 63.

Per ogni operaio è tenuto, presso l'ufficio del personale dell'Amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti concernenti il rapporto di lavoro. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici: i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato ed alle eventuali modifiche di esso, al trattamento economico, nonché i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.

Nello stato matricolare deve altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni.

I dipendenti che cessano dal servizio, od i loro eredi hanno diritto, a loro richiesta, al rilascio dell'estratto dello stato matricolare senza alcun apprezzamento sulla qualità del servizio prestato.

ART. 64.

L'operaio non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, od assumere altri impieghi alle dipendenze di privati, od accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative fra operai ed impiegati dello Stato.

L'operaio può accettare e ricoprire cariche, purché non remunerate, presso Enti ed organizzazioni morali ed economiche.

Nei casi stabiliti dalla legge, o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'operaio può partecipare all'amministrazione o far parte di Collegi sindacali in società od enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'Amministrazione di cui l'operaio fa parte, o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

ART. 65.

L'operaio che contravvenga ai divieti dell'articolo 64 viene diffidato dal Ministro, o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione d'incompatibilità.

La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione d'incompatibilità non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'operaio decade dal rapporto di lavoro.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

ART. 66.

Il capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro, od al funzionario delegato dal Ministro, i casi d'incompatibilità dei quali sia venuto a conoscenza.

ART. 67.

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I capi d'ufficio, d'istituti, o di aziende e stabilimenti pubblici, sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministero competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo d'impieghi riguardanti il dipendente personale.

L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

ART. 68.

L'operaio può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità, o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'operaio, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'operaio può richiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'operaio collocato in aspettativa.

ART. 69.

L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva, o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio richiamato il trattamento economico più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali e per carichi di famiglia di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero a tutti i fini.

ART. 70.

L'aspettativa per infermità è disposta, di ufficio od a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico dell'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento, l'operaio ha diritto di farsi assistere da un medico di sua fiducia, assumendone la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Anche in tal caso l'operaio ha diritto di essere assistito da un medico di sua fiducia, assumendone la relativa spesa.

Durante l'aspettativa l'operaio ha diritto all'intera paga per i primi dodici mesi ed alla metà di essa per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'operaio a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'operaio.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di paga e del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 71.

L'operaio che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.

L'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo d'aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'operaio non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa non è utile né ai fini dell'anzianità, né ai fini del trattamento economico.

L'operaio che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto d'anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

ART. 72.

Più periodi d'aspettativa per motivi di famiglia o per infermità si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi qualora l'aspettativa per motivi di famiglia segua quella dell'infermità, e a tre mesi nel caso inverso.

La durata di più periodi d'aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Per particolari o gravi motivi il Consiglio d'amministrazione può consentire all'operaio che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

ART. 73.

Scaduti i periodi massimi previsti dagli articoli 70 e 72 l'operaio che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti la sua qualifica e categoria.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 122 e 123.

ART. 74.

Oltre il caso previsto dal comma terzo del precedente articolo 46, l'operaio è collocato in disponibilità, per soppressione del servizio, o per riduzione dei ruoli organici, qualora non si possa far luogo all'utilizzazione presso altra Amministrazione statale a norma del successivo articolo 76.

Il servizio si considera soppresso quando cessa l'esercizio, da parte dello Stato, delle attività ad esso affidate. Il semplice cambiamento di forma o di mutamento di denominazione non costituiscono soppressione di servizio.

Nei casi in cui occorre procedere a collocamenti in disponibilità, il Consiglio d'amministrazione designa, in relazione alle categorie e qualifiche, gli operai da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.

Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di operaio che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data di collocamento in disponibilità.

ART. 75.

L'operaio in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.

Ad esso competono la paga e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità per servizio e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

ART. 76.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'operaio collocato in disponibilità può essere trasferito, anche su sua domanda, ad un posto vacante negli organici di altra Amministrazione, sentiti i relativi Consigli d'amministrazione.

Il trasferimento può essere effettuato e nelle categorie e qualifiche corrispondenti a quelle dell'operaio collocato in disponibilità. Il trasferimento ad altra categoria o ad altra qualifica può essere disposto, soltanto col consenso dell'operaio.

Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già operai in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 78. In ogni caso l'operaio conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è peraltro collocato dopo gli operai della sua categoria già appartenenti ad essa.

ART. 77.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, l'operaio in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra Amministrazione con mansioni adeguate alla sua categoria e qualifica.

In questo caso esso percepisce gli assegni di attività inerente alla sua categoria e qualifica.

Ove per il servizio temporaneo l'operaio sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.

ART. 78.

L'operaio in disponibilità è richiamato in servizio sentito il Consiglio d'amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima categoria del suo ruolo.

L'operaio riassunto in servizio prende posto nel ruolo, in cui è richiamato, con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con la retribuzione inerente.

ART. 79.

L'operaio in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento, in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 78 o trasferito ad altra Amministrazione ai sensi dell'articolo 76.

Esso è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato ai sensi dell'articolo 78 o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito ai sensi dell'articolo 76 od al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 77.

La destinazione a servizio temporaneo, prevista dall'articolo 77 sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal primo comma del presente articolo.

ART. 80.

L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1°) il richiamo;
- 2°) la multa;
- 3°) la riduzione della paga;
- 4°) la sospensione dal lavoro;
- 5°) la destituzione.

ART. 81.

Il richiamo è una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata. È inflitto per lievi trasgressioni e non dà luogo a conseguenze di carattere economico.

ART. 82.

La multa è una sanzione pecuniaria che è inflitta per assenze ingiustificate e per infrazioni alle norme sulle lavorazioni ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina e l'igiene negli stabilimenti, sempreché tali assenze ed infrazioni non presentino carattere di particolare gravità.

L'importo della multa non può essere inferiore ad un decimo, né superiore ad un terzo della paga giornaliera.

L'importo delle multe è versato nel Fondo di previdenza dei salariati dello Stato gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli statali.

ART. 83.

La riduzione della paga è inflitta per grave negligenza in servizio, per grave inosservanza dei regolamenti di lavoro, per contegno gravemente scorretto verso i superiori, i colleghi ed i dipendenti.

La riduzione della paga non può essere inferiore a un decimo, né superiore ad un quinto d'una mensilità di paga e non può avere durata superiore a due mesi.

Gli importi trattenuti per la sanzione di cui al comma primo sono versati nel Fondo di previdenza dei dipendenti dello Stato gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli statali.

ART. 84.

La sospensione dal lavoro consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione della paga per non meno di quindici giorni e non più di due mesi.

La sospensione è inflitta per uso dell'impiego a fini di interessi personali, per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno, per tolleranza di abusi commessi da operai dipendenti.

All'operaio sospeso è corrisposto un assegno alimentare nella misura della metà della retribuzione oltre gli assegni per carichi di famiglia.

ART. 85.

La destituzione è inflitta:

- a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- b) per grave abuso di fiducia;
- c) per richiesta od accettazione di compensi o benefici in relazione alle attribuzioni dell'operaio.

ART. 86

L'operaio incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

- a) per condanna passata in giudicato per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV, titolo I, libro II, del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536, e 537 del Codice penale, e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
- b) per condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Nei casi previsti dal presente e dal precedente articolo 85 il diritto alla quiescenza è regolato dalle disposizioni vigenti.

ART. 87.

All'operaio, che incorre in un'infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

ART. 88.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto in cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'operaio abbia riportato nei due anni la qualifica di « ottimo » possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresì modificati i giudizi complessivi riportati dall'operaio dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio d'amministrazione e la Commissione di disciplina.

ART. 89.

Qualora a seguito di giudizio penale di revisione l'operaio destituito ai sensi dell'articolo 86, sia assolto con la formula prevista dall'articolo 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, l'operaio stesso ha diritto alla riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, nella medesima categoria e qualifica, e la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Se durante il periodo della destituzione l'operaio non ha potuto partecipare a concorsi per passaggi di categoria, partecipa al primo concorso successivo alla riammissione in servizio.

All'operaio assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, la retribuzione e gli assegni per carichi di famiglia qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'operaio, già destituito ed assolto in sede di revisione, può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli.

ART. 90.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano agli operai destituiti a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo e terzo comma agli operai puniti con sanzioni superiori al richiamo, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, l'operaio sia stato prosciolto da ogni addebito, ed altresì nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare, o di estinzione del procedimento disciplinare.

ART. 91.

Se l'operaio è deceduto prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale, o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto agli assegni non corrisposti durante il periodo di sospensione, ovvero agli assegni non corrisposti durante il periodo di destituzione, in relazione alla categoria alla quale l'operaio apparteneva al momento della sospensione o della destitu-

zione, nonché agli aumenti periodici di retribuzione successivamente maturati fino alla data in cui l'operaio avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza al lavoro, o fino a quella del decesso, se anteriore.

ART. 92.

L'operaio, sottoposto a procedimento penale e contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura, viene sospeso dal servizio dal capo del servizio stesso.

La sospensione può essere anche disposta con decreto del Ministro negli altri casi, soltanto quando la natura del reato sia particolarmente grave.

Il capo del servizio che ha notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti di un operaio da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero.

ART. 93.

Il Ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'operaio dal servizio anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e l'operaio ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 101 non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'operaio, nelle forme dell'articolo 102, il provvedimento di sospensione.

All'operaio sospeso ai sensi del presente e del precedente articolo 92 si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma terzo.

ART. 94.

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'operaio la sospensione dal lavoro, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dal lavoro viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, debbono essere corrisposte le retribuzioni per il tempo eccedente la durata della punizione.

Se viene inflitta una sanzione minore, debbono essere corrisposte all'operaio le retribuzioni non percepite per effetto della sospensione.

Se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'operaio, la sospensione è revocata, e l'operaio riacquista il diritto alle retribuzioni non percepite.

Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

ART. 95.

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in pendenza del procedimento penale, e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o d'assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'operaio non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'operaio ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, e salva la deduzione dell'assegno alimentare corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o d'assoluzione, passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora sia iniziato a carico dell'operaio procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento, o comunque non oltre 40 giorni dalla data in cui l'operaio abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

ART. 96.

L'operaio condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito è sospeso dal lavoro fino a che non abbia scontato la pena.

ART. 97.

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'operaio, già condannato, sia stato assolto ai sensi dell'articolo 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto, ed in tal caso sono corrisposte all'operaio le competenze non percepite.

ART. 98.

Il richiamo e la multa sono irrogati dal direttore dello stabilimento, ente od opificio.

ART. 99.

Il superiore competente ad infliggere il richiamo o la multa contesta l'addebito per iscritto, nella forma prescritta dal successivo articolo 102.

L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di giorni dieci dalla data di consegna della contestazione.

La sanzione deve essere motivata e comunicata all'operaio per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa al capo del personale, insieme con le contestazioni e le giustificazioni.

ART. 100.

Contro il provvedimento con cui viene inflitto il richiamo o la multa è ammesso ricorso gerarchico, entro il termine di giorni 30 al capo del personale che decide definitivamente con provvedimento motivato.

ART. 101.

Il capo del servizio che ha notizia di una infrazione disciplinare commessa da un dipendente, deve compiere sollecitamente gli accertamenti del caso e quando ritenga che sia da irrogare la sanzione più grave della multa, trasmette gli atti all'ufficio del personale.

L'ufficio del personale che riceve la comunicazione o abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un operaio, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti.

ART. 102.

La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'operaio, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia

del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta dal capo del servizio.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ente o dello stabilimento cui l'operaio appartiene.

ART. 103.

L'operaio ha diritto di presentare per iscritto le proprie discolpe entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale. Possono essere presentate anche al capo del servizio presso il quale l'operaio presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione all'ufficio del personale. In tal caso l'operaio ha facoltà di consegnare in piego chiuso le proprie discolpe, affinché siano così trasmesse all'ufficio del personale.

Il termine della presentazione delle discolpe può essere prorogato per discolpe, e, per non più di altri quindici giorni, dal capo del personale.

ART. 104.

Il capo del personale, quando in base alle indagini preliminari ed alle discolpe dell'operaio, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile col richiamo o con la multa, trasmette gli atti al capo del servizio competente perché provveda all'irrogazione della punizione.

ART. 105.

Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le discolpe dell'operaio ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della multa e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le discolpe.

Se, invece, ritenga opportuno ulteriori indagini, nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore.

Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche, proprie della categoria cui l'operaio appartiene, il capo del personale può designare altresì un funzionario tecnico per collaborare col funzionario istruttore, quale consulente tecnico.

ART. 106.

Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'operaio entro cinque giorni.

Valgono, per il funzionario istruttore e il consulente tecnico le norme circa l'astensione e la ricusazione dei componenti le commissioni di disciplina.

L'istanza di ricusazione è proposta per iscritto dal capo del personale, che decide in via definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunità di rinnovare gli atti istruttori già compiuti.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare.

La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facoltà di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilità del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

ART. 107.

Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, può sentire testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'operaio; può avvalersi a tale scopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre Amministrazioni.

Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti.

ART. 108.

L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine, può chiedere al capo del personale la proroga del termine, per non oltre trenta giorni.

Il funzionario istruttore e il consulente che, nel corso delle indagini, siano collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento.

Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del Ministro, per destinazione, con il loro consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni d'istruttore o di consulente o che, per gravi esigenze di servizio sia inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni.

Il provvedimento di sostituzione del funzionario istruttore può essere impugnato dall'operaio soltanto insieme con il provvedimento che inflige la punizione.

ART. 109.

Terminate le indagini, o comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, al capo del personale che lo trasmette, con le sue eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi, alla Commissione di disciplina.

Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della Commissione dà avviso all'operaio nelle forme previste dall'articolo 102, che nei venti giorni successivi egli ha facoltà di rendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario all'ufficio del personale, e, nelle forme previste dall'articolo 102, all'operaio, almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà d'intervenire per svolgere oralmente le proprie difese, e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

Non possono partecipare alla deliberazione i membri della Commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolto

indagini ai sensi dell'articolo 101, o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti, all'inchiesta.

ART. 110.

Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce, in presenza dell'operaio, senza arrivare a conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

L'operaio può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento, o chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Alla seduta può intervenire il capo del personale o un funzionario da lui delegato.

Della trattazione orale si forma verbale, che viene sottoscritto dal segretario, e visto dal presidente.

Chiusa la trattazione orale — e ritirati il capo del personale, l'operaio ed il segretario — la Commissione, intese le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservate le norme stabilite dall'articolo 473 del Codice di procedura penale.

ART. 111.

Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione ai sensi del primo comma dell'articolo 105 e la Commissione ritenga necessarie ulteriori indagini, può con ordinanza rinviare gli atti all'ufficio del personale, perchè provveda ai sensi del secondo comma dell'articolo 105.

Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione, ai sensi del primo comma dell'articolo 109, la Commissione, che ritenga necessarie ulteriori indagini, può con ordinanza rinviare gli atti all'ufficio del personale indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere, e richiedendo, se del caso, la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'articolo 105. La Commissione assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve espletare le ulteriori indagini, e restituire gli atti alla Commissione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109. Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel quale caso stabilisce con ordinanza la seduta,

dando avviso, nelle forme e coi termini di cui al quarto comma dell'articolo 109, all'operaio che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

ART. 112.

Se la Commissione ritiene che nessun addebito possa muoversi all'operaio, lo dichiara nella deliberazione.

Se la Commissione ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene estesa dal relatore, o da altro componente la Commissione, ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e copia del verbale della trattazione orale, vengono trasmesse, entro venti giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale.

Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'operaio da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'operaio.

Il decreto deve essere comunicato all'operaio entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 102.

ART. 113.

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta, e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti la Commissione, la trattazione continua, innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'articolo 110.

Se però la Commissione abbia provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 111, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 109 e 110, dinanzi alla Commissione, quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa d'incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado d'intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 109 e 110.

ART. 114.

L'operaio prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alle relative indennità di missione.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia.

Il rimborso è dovuto nella misura prevista dalla legge per la indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'operaio da ogni addebito, e su di essa provvede il capo del personale.

ART. 115.

Qualora, per il fatto addebitato all'operaio, sia stata iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

ART. 116.

Qualora nel corso del procedimento disciplinare, il rapporto di lavoro dell'operaio cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 117.

Quando il decreto del Ministro, che infligge la sanzione disciplinare, sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario, e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati, entro 90 giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario e comunque entro trenta giorni dalla data in cui l'operaio abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

ART. 118.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina altresì la revoca della sospensione cautelare.

Nello stato matricolare dell'operaio non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

ART. 119.

Il procedimento disciplinare può essere riaperto, se l'operaio cui fu inflitta la sanzione, ovvero la vedova o i figli minorenni, che possono avere diritto al trattamento di quiescenza, adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro, su relazione dell'ufficio del personale, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 102 e seguenti.

Qualora il Ministro non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio di amministrazione.

ART. 120.

Nel caso previsto al primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

All'operaio già punito, a favore del quale sia stata concessa su richiesta di lui o della vedova o dei figli minorenni la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto, o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, gli assegni, escluse le indennità per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, non percepiti, salva deduzione dell'assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

ART. 121.

Oltre il caso previsto dal precedente articolo 65, l'operaio incorre nella decadenza del rapporto di lavoro:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando esegua una missione od altro incarico ricevuti da un'autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero, rimanga assente dal lavoro per un periodo non inferiore a quindici giorni;

d) quando sia accertato che l'occupazione fu conseguita mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e comunque con mezzi fraudolenti.

La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il Consiglio di amministrazione.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza e previdenza secondo le norme vigenti.

ART. 122.

Può essere dispensato dal servizio l'operaio divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi del precedente articolo 73, nonché quello che abbia dato prova d'incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

È considerato aver dato prova d'incapacità o d'insufficiente rendimento l'operaio che riporti per tre anni consecutivi giudizio complessivo inferiore a «buono».

L'operaio proposto per la dispensa dal servizio ha diritto a presentare, entro trenta giorni, le proprie osservazioni.

L'operaio può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio d'amministrazione.

La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

ART. 123.

L'accertamento dell'inidoneità fisica, agli effetti della dispensa dal servizio, è eseguito mediante visita medica collegiale. Nel corso di tutte le operazioni dell'accertamento l'operaio ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Il risultato dell'accertamento, con l'indicazione dell'inidoneità constatata e delle cause che la produssero, deve essere comunicato, per iscritto, all'operaio con l'avviso ch'egli ha facoltà di chiedere, per iscritto, entro trenta giorni dalla data di avvenuta comunicazione la revisione dell'accertamento che sarà eseguito mediante visita medica collegiale superiore. Nel corso di tutte le operazioni dell'accertamento di revisione, l'operaio ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

ART. 124.

L'operaio cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo, o per decadenza del rapporto di lavoro nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 121 può essere riammesso in servizio, inteso il parere del Consiglio d'amministrazione.

Può essere riammessa in servizio l'operaia dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'articolo 121, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, e l'operaia abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento o scioglimento del matrimonio.

L'operaio riammesso è collocato nel ruolo della categoria cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella categoria dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto.

ART. 125.

Presso ciascun Ministero, Commissariato od altra Amministrazione centrale, è costituito, con decreto ministeriale, un Consiglio d'amministrazione al quale è devoluta la competenza sugli affari del personale operaio; il Consiglio è composto del Sottosegretario di Stato che lo presiede per delega del Ministro, del direttore generale del personale o di chi ne fa le veci, di un impiegato di qualifica non inferiore ad ispettore generale e di due operai, in rappresentanza del personale operaio, eletti dal personale operaio.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

ART. 126.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre; per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di non

meno di tre membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Non può partecipare alla discussione del Consiglio d'amministrazione il componente di esso che si trovi in conflitto d'interessi, relativamente all'oggetto della deliberazione da adottarsi, con l'operaio al quale questa si riferisce.

ART. 127.

All'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto ministeriale, una Commissione di disciplina per il personale operaio presso ciascun Ministero, Commissariato od altra Amministrazione centrale.

La Commissione è composta di un direttore generale, presidente, di un impiegato di qualifica non inferiore a direttore di divisione e di un operaio eletto in rappresentanza del personale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ogni componente la Commissione e per il segretario è rispettivamente eletto e nominato un supplente con qualifica identica a quella del titolare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

ART. 128.

Il componente la Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'operaio giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuni dei suoi prossimi congiunti e l'operaio sottoposto a procedimento;

d) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette al Ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni, e decide definitivamente il Ministro stesso.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente e il membro della Commissione ricusabili a termine del primo comma hanno il dovere di astenersi, anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati col ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

ART. 129.

In ogni arsenale, opificio, stabilimento, laboratorio, manifattura, deposito, salina o comunque altra sede di lavoro anche se a carattere stagionale, in cui siano occupati almeno 30 dipendenti, il personale ha diritto d'eleggere una Commissione interna.

Nelle sedi di lavoro in cui sia occupato un numero di dipendenti inferiore a 30, ma non a 5, il personale ha diritto d'eleggere un proprio rappresentante.

La Commissione interna ed il rappresentante hanno la rappresentanza di tutti i lavoratori d'ambo i sessi e di tutte le categorie nei confronti delle Direzioni delle sedi di lavoro relative.

Per la rappresentanza di reparto, sezione, categoria, la Commissione interna è composta in relazione all'entità numerica di ciascuno di essi.

ART. 130.

Compito fondamentale della Commissione interna e del rappresentante è quello di concorrere a mantenere normali rapporti tra i lavoratori e la Direzione della sede di lavoro.

A tale scopo spetta alla Commissione interna ed alla Direzione d'osservare, nei reciproci rapporti, uno spirito di collaborazione e di mutua comprensione per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Compete alla Commissione interna ed al rappresentante di:

a) intervenire presso la Direzione per l'esatta applicazione delle disposizioni riguar-

danti il rapporto di lavoro, il trattamento economico, l'igiene e la sicurezza nel lavoro con facoltà di segnalare all'autorità superiori le situazioni in contrasto con le disposizioni;

b) intervenire presso la Direzione per tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali di lavoro che sorgessero nella sede di lavoro;

c) concordare con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione, i regolamenti interni o le disposizioni equivalenti da questa predisposte, la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, anche in caso di turni, l'epoca delle ferie e le relative variazioni;

d) partecipare alla formazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale, ricreativo), delle mense e degli spacci e di vigilare, mediante propri componenti, per il miglior funzionamento delle istituzioni stesse;

e) presentare alla Direzione proposte tendenti al migliore andamento dei servizi aziendali ed al perfezionamento dei metodi di lavoro, al fine di conseguire un maggior rendimento ed una maggiore produttività, vagliando e trasmettendo quelle, ritenute utili, suggerite dai lavoratori;

f) ricevere comunicazione tempestiva di tutti gli atti amministrativi che comunque concernano il rapporto di lavoro.

La Commissione interna ed il rappresentante rimettono alle Organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle Autorità superiori, tutto quanto attenga alla disciplina giuridica del rapporto di lavoro ed alle controversie delle quali non si è raggiunto componimento.

ART. 131.

La Commissione interna ed il rappresentante durano in carica 12 mesi e vengono eletti da tutti i lavoratori dell'unità aziendale di cui fanno parte, che abbiano almeno sei mesi d'anzianità di servizio, a votazione diretta e segreta col sistema proporzionale.

Tutti i lavoratori di età superiore ai 18 anni e con un'anzianità di servizio presso l'azienda, di almeno 9 mesi, sono eleggibili a componenti della rispettiva Commissione interna od all'incarico di rappresentante.

I componenti la Commissione interna ed il rappresentante sono rieleggibili.

ART. 132.

Lo scrutinio delle schede elettorali è unico, anche in caso di più seggi elettorali.

ART. 133.

I componenti la Commissione interna ed il rappresentante sono tenuti ad osservare le norme regolanti il rapporto di lavoro previste dalla presente legge.

Essi non possono lasciare la sede di lavoro durante il loro orario di servizio, senza preventiva autorizzazione.

Per l'espletamento del loro mandato i componenti la Commissione interna ed il rappresentante possono usufruire nell'interno della sede di lavoro di opportune deroghe all'orario di servizio.

Tali deroghe sono concordate e regolate tra le Direzioni e la Commissione interna od il rappresentante entro 30 giorni dall'insediamento.

ART. 134.

La Commissione interna ed il rappresentante devono poter disporre nell'interno della sede di lavoro:

- a) di un ufficio attrezzato per la propria sede;
- b) di un numero sufficiente di albi e di bacheche per l'affissione dei comunicati della Commissione interna o del rappresentante, nonché della stampa di categoria;
- c) di un numero sufficiente di cassette per raccogliere eventuali reclami e proposte scritte dei lavoratori.

ART. 135.

La Commissione interna ed il rappresentante convocano l'assemblea ordinaria dei lavoratori ogni trimestre.

L'assemblea ordinaria ha luogo nella sede di lavoro, fuori l'orario normale di lavoro, in locale appositamente stabilito.

Nel corso del trimestre possono essere convocate riunioni del personale, previa comunicazione alla Direzione, perché disponga per l'uso del locale di cui al precedente comma.

ART. 136.

I componenti la Commissione interna ed il rappresentante non possono essere licenziati, né sospesi dal lavoro, né trasferiti senza il loro benestare ad altro posto di lavoro, prima che siano trascorsi due anni dal termine del loro mandato, se non nel caso in cui venga loro inflitta, con provvedimento definitivo, una delle sanzioni disciplinari di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 80 della presente legge.

ART. 137.

Ai componenti la Commissione interna od al rappresentante è dovuto il trattamento economico e normativo previsto dalle disposizioni in materia.

Le deroghe all'orario lavorativo di cui al precedente articolo 133 non dovranno pregiudicare, per nessun aspetto del rapporto di lavoro, il trattamento dei componenti la Commissione interna o del rappresentante, trattamento che dovrà essere sempre commisurato alla prestazione piena.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 138.

Gli operai permanenti e temporanei in servizio alla data d'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, secondo la classificazione prevista dall'articolo 2, nelle categorie segnate a fianco di quelle cui ora appartengono:

Capo operaio	} Assistente tecnico
Operaio specializzato facente funzione di capo operaio da al- meno 3 anni.	
Operaio capo d'arte	} Aiuto assistente tecnico
Operaio specializzato facente funzione di capo d'arte	
Operaio specializzato facente funzione di capo operaio da meno di 3 anni.	
Operaio specializzato	Operaio specializzato
Operaio qualificato con almeno 3 anni di an- zianità	} Operaio qualificato di 1 ^a classe.
Operaia di 6 ^a categoria con almeno 3 anni di anzianità	
Operaia di 6 ^a catego- ria appartenente al- l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato con la qualifica di ad- detta al controllo od alla sorveglianza	
Operaio qualificato con meno di 3 anni di anzianità	} Operaio qualificato di 2 ^a classe.
Operaia di 6 ^a categoria con meno di 3 anni d'anzianità	
Operaio di 3 ^a categoria ed operaia di 7 ^a cate- goria appartenenti al- l'azienda autonoma dei monopoli di Stato addetti ai cicli pro- duttivi della lavora- zione del tabacco, del sale e del chinino di Stato	

Operaio comune (3 ^a categoria)	}	Operaio comune.
Manovale specializzato (3 ^a categoria)		
Manovale comune (4 ^a categoria)		
Operaia di 7 ^a categoria		
Operaio di 3 ^a categoria ed operaia di 7 ^a categoria appartenenti all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato che non partecipano ai cicli produttivi della lavorazione del tabacco, del sale e del chinino di Stato.		

Gli operai in servizio presso l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, che in virtù delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, per la natura delle mansioni che esercitano sarebbero appartenuti alla 1^a categoria degli operai specializzati del cessato ordinamento, sono inquadrati, con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nella categoria degli operai specializzati.

Gli operai che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono adibiti, per disposizioni dell'Amministrazione centrale, da almeno sei mesi, a mansioni di categoria superiore a quella cui appartengono, sono inquadrati nella categoria corrispondente a quella, del cessato ordinamento, di cui assolvono le mansioni.

ART. 139.

Le disposizioni della presente legge, relative agli operai di ruolo, si applicano a tutti gli operai permanenti in servizio alla data della sua entrata in vigore e sono estese, in quanto applicabili, a tutti gli operai non di ruolo in servizio alla data stessa.

ART. 140.

Gli operai non di ruolo delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, ad esclusione delle ferrovie dello Stato, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio di anni tre, hanno diritto di essere nominati operai di ruolo, anche in soprannumero rispetto ai ruoli organici delle singole Amministrazioni.

Per la nomina in ruolo si prescinde dai limiti d'età previsti dal precedente articolo 9.

ART. 141.

Per ottenere la nomina in ruolo, gli operai che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono farne domanda in carta legale all'Amministrazione d'appartenenza, corredandola dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) certificato generale del casellario giudiziale;
- e) stato di famiglia.

Per l'estratto dell'atto di nascita e per il certificato di cittadinanza, può farsi riferimento agli atti in possesso dell'Amministrazione.

ART. 142.

Il provvedimento di nomina ad operaio di ruolo ai sensi del precedente articolo 140 è disposto dall'Amministrazione centrale con decreto ministeriale da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

La nomina ad operaio di ruolo può essere rifiutata soltanto se l'aspirante abbia riportato condanne penali passate in giudicato, che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, sempreché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

L'eventuale rifiuto deve essere comunicato per iscritto all'interessato con la relativa motivazione.

ART. 143.

Gli operai permanenti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e gli operai nominati in ruolo ai sensi del precedente articolo 140 sono iscritti all'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, dietro domanda da presentarsi: i primi entro due mesi dalla predetta data; i secondi entro due mesi dal giorno in cui riceveranno notizia ufficiale della nomina in ruolo.

ART. 144.

Qualora gli operai nominati in ruolo ai sensi degli articoli 140 e seguenti chiedano il riscatto totale o parziale del servizio non di ruolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del personale, il contributo di riscatto è calcolato sulla paga fruita alla data del 30 giugno 1958.

ART. 145.

I posti che si renderanno vacanti nei ruoli delle singole Amministrazioni saranno ricoperti dagli operai nominati in ruolo in soprannumero ai sensi degli articoli 140 e seguenti secondo l'ordine d'anzianità complessiva di servizio non di ruolo e di ruolo da ognuno raggiunta.

ART. 146.

I contingenti numerici degli operai non di ruolo di ogni singola Amministrazione sono ridotti di tante unità quanti sono gli operai nominati in ruolo ai sensi degli articoli 140 e seguenti.

Così ridotti, i contingenti sono ad esaurimento.

Il contratto a tempo, di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è soppresso.

Gli operai non di ruolo in servizio alla data d'entrata in vigore della presente legge sono nominati con decreto a tempo indeterminato. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo, 140 il decreto a tempo indeterminato esplicherà efficacia fino alla data della loro nomina in ruolo.

ART. 147.

Salvo utilizzazione nella stessa od in altra Amministrazione dello Stato in relazione ai singoli contingenti numerici, il rapporto di lavoro degli operai non di ruolo può essere interrotto, con provvedimento motivato, soltanto per soppressione di ente o di stabilimento, ovvero per riduzione di servizio, osservandosi in ogni caso le seguenti preferenze per la conservazione del posto di lavoro:

- a) anzianità di servizio;
- b) carico di famiglia;
- c) condizioni economiche;
- d) benemerienze patriottiche.

Il provvedimento che interrompe il rapporto di lavoro deve essere notificato all'interessato con preavviso di un mese, se l'anzianità di servizio non supera cinque anni, e di due mesi negli altri casi.

ART. 148.

Gli operai giornalieri assunti a norma dell'articolo 3, comma quarto, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che alla data d'entrata in vigore della presente legge siano in servizio

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

da oltre 270 giorni, anche se prestati in più periodi, sono considerati, agli effetti della presente legge, operai non di ruolo.

ART. 149.

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, prorogate di due anni dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, articolo 147, sono richiamate in vigore, nei confronti degli operai di ruolo e non di ruolo, fino alla data della completa attuazione dell'articolo 140 della presente legge.

ART. 150.

Alle infrazioni disciplinari, commesse anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste, salvo che le disposizioni precedentemente vigenti prevedano per la stessa infrazione una sanzione di minore gravità.

Qualora l'infrazione consista in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole all'operaio.

ART. 151.

I procedimenti disciplinari, già trasmessi alle Commissioni previste dall'articolo 129 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e sui quali, alla data d'entrata in vigore della presente legge, le predette Commissioni non si siano ancora pronunciate, sono rimessi alla Commissione di disciplina di cui all'articolo 127 della presente legge.

Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento disciplinare si estingue se entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stata comunicata all'operaio la data della trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina.

ART. 152.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capo del personale esamina i procedimenti non ancora trasmessi alla Commissione di disciplina, ed adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 109 della presente legge.

Trascorso tale termine senza che nessun provvedimento sia stato comunicato all'operaio, il procedimento si estingue,

ART. 153.

L'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è sostituito dal seguente:

« I salariati non di ruolo, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge che esplichino di fatto e con carattere permanente — a datare dal 1^a maggio 1948, o da almeno 4 anni per coloro che sono stati assunti posteriormente alla predetta data del 1^o maggio 1948 — mansioni di natura non salariale, diverse da quelle previste dalla tabella allegata alla presente legge sono nominati dalle Amministrazioni statali — comprese quelle con ordinamento autonomo, ad esclusione delle ferrovie dello Stato — dalle quali dipendono, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme d'integrazione e di attuazione.

La nomina verrà disposta nelle categorie previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in relazione alle mansioni effettivamente esercitate da ciascuno ed al possesso del relativo titolo di studio. Per la nomina nella 3^a categoria si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Al personale nominato alle categorie dell'impiego non di ruolo, ai sensi del presente articolo, è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria col riconoscimento integrale, ai fini degli aumenti periodici di retribuzione dell'anzianità di servizio prestato in qualità di salariato.

L'eventuale differenza fra la retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma e quella fruita all'atto della nomina ad impiegato non di ruolo è conservata a titolo d'assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, e va riassorbita nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Al detto personale sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, valutandosi, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, l'anzianità di servizio maturata dalla data in cui furono adibiti a mansioni di natura non salariale.

Ai salariati di ruolo che si trovino nelle condizioni richieste nel comma primo e che ne facciano domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono estese le norme del presente articolo».

ART. 154.

Agli operai di ruolo e non di ruolo ed agli impiegati dei ruoli organici, speciali transitori ed aggiunti che alla data del 23 marzo 1939 erano in servizio presso le Amministrazioni dello Stato in qualità d'impiegati o di salariati di ruolo o non di ruolo, sono estese le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 270.

ART. 155.

L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da un'Amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva ed anche quando la riassunzione presso la stessa o diversa Amministrazione sia avvenuta con passaggio dalle categorie d'impiegati non di ruolo a quelle di salariati non di ruolo, o viceversa ».

ART. 156.

Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese agli operai riassunti dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

ART. 157.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle della presente legge.

ART. 158.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-1959.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 159.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1958.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DEI MESTIERI CON LA CLASSIFICAZIONE NELLE CATEGORIE DEGLI OPERAI SPECIALIZZATI, QUALIFICATI DI 1ª CLASSE E DI 2ª CLASSE E COMUNI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Acetilenista per fari	S	Q. 1	—	—
Acidista	S	Q. 1	—	—
Addetto alla cucitura a mano e a macchina . . .	—	Q. 1	Q. 2	—
Addetto alla lavorazione della latta e del piombo. .	S	Q. 1	Q. 2	—
Addetto alle macchine per la pulitura del grano .	—	Q. 1	Q. 2	—
Addetto alle operazioni di profumazione e concia delle miscele di tabacco	—	Q. 1	Q. 2	—
Addetto a servizi domestici degli Istituti di prevenzione e di pena.	—	C	Q. 2	—
Addetto ai servizi di vigilanza e visita alle dispense di materiali e alla distribuzione e spedizione generi del monopolio di Stato	C	Q. 1	Q. 2	—
Addetto alla stiratura di indumenti a mano ed a macchina	—	Q. 1	Q. 2	0
Aggiustatore meccanico	di P	—	—	—
Alesatore.	S	Q. 1	Q. 2	—
Alimentatore di frantoi	—	—	—	0
Animista	S	Q. 1	Q. 2	0
Apparecchiatore telescrivente e radiotelegrafonico di laboratorio	S	Q. 1	Q. 2	—
Arcionista	M	—	—	—
Armaiole.	M	Q. 1	Q. 2	0
Armatore edile o pontista	M	Q. 1	Q. 2	—
Arrotino	—	—	Q. 2	—
Artificiere	M	Q. 1	Q. 2	0
Asfaltista	S	Q. 1	Q. 2	0
Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista .	S	Q. 1	—	—
Attrezzatore linee elettriche ed antenne R. T. . .	S	Q. 1	—	—
Attrezzista meccanico od utensilista	S	—	—	—
Autotipista	S	Q. 1	—	—
Bagnino o fangarolo di stabilimento di cura . . .	—	Q. 1	Q. 2	0
Bandieraio	—	Q. 1	—	—
Barcaiolo o gondoliere.	—	—	Q. 2	—
Battimazza	—	—	—	0
Battitore di lamiera.	M	Q. 1	Q. 2	—
Bertellaio	—	Q. 1	—	—
Bifolco.	—	—	—	0
Bilanciaio di precisione presso l'Ufficio centrale metrico	S	—	—	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Bobinatore elettrico ed avvolgitore	S	Q. 1	—	—
Bollatore del Deposito generale valori bollati . . .	M	Q. 1	Q. 2	O
Boscaiolo (agricoltura)	—	—	Q. 2	O
Bottaio	M	Q. 1	Q. 2	—
Bozzellaio	M	Q. 1	Q. 2	—
Bracciante agricolo	—	—	—	O
Brunitore	—	Q. 1	—	—
Brunitore d'armi	S	—	—	—
Burattista	—	—	Q. 2	—
Buttero	C	Q. 1	Q. 2	—
Calafato da mazzuola, in ferro ed in legno	M	Q. 1	Q. 2	O
Calcinarolo fornaciaio	—	Q. 1	Q. 2	—
Calcografo	M	Q. 1	—	—
Calderaio e calderaio fucinatoro.	M	Q. 1	Q. 2	—
Calibrista	S	—	—	—
Calzettaio	—	Q. 1	Q. 2	—
Calzolaio di precisione per la confezione di calzature a mano e a macchina per riparazioni di fondo e rimonta	M	—	—	—
Calzolaio	—	Q. 1	Q. 2	—
Cambista differenziatore	S	Q. 1	Q. 2	—
Cambusiere e cantiniere	—	—	—	O
Cameriere	M	Capo	C	—
Capo bacino	C	Q. 1	—	—
Capo battello faro	C	—	—	—
Capo Centrale termoelettrica	C	—	—	—
Capo cisterna	C	Q. 1	—	—
Capo draga e dragatore	C	Q. 1	—	—
Capo garage o autorimessa, fornito di patente di grado 3º	C	—	—	—
Capo macchinista natanti	C	—	—	—
Capo manovra ferroviario	—	C	—	—
Capo pontone	C	—	—	—
Capo pontone sollevamento	C	—	—	—
Caporale di macchina	—	—	Q. 2	—
Capo rimorchiatore	C	—	—	—
Capo razza (Centro rifornimento quadrupedi) . . .	C	—	—	—
Capo Scalo	S	—	—	—
Carbonaio (agricoltura)	—	Q. 1	Q. 2	O

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Cardatore	—	Q. 1	Q. 2	O
Carenatore	—	—	—	O
Carpentiere in ferro e in legno e armatore . . .	M	—	—	—
Carratore	C	Q. 1	Q. 2	—
Carroziere in ferro e in legno e scoccaio	M	Q. 1	Q. 2	—
Cartotecnico	M	Q. 1	Q. 2	O
Cassaio, costruttore, riparatore di casse	—	—	Q. 2	—
Cementista	M	Q. 1	Q. 2	O
Ceramista vasaio	M	Q. 1	Q. 2	—
Cernitore d'indumenti usati	—	—	—	O
Cernitore di vetri d'ottica	S	Q. 1	—	—
Cernitore panettiere e panettiere	C	Q. 1	—	—
Cernitore di semi forestali	—	Q. 1	—	—
Cianografo	—	C	Q. 2	—
Cilindrata da molini	—	Q. 1	Q. 2	—
Cinetecnico	M	Q. 1	—	—
Classificatore di tabacco greggio, essiccatore, umidificatore, fermentatore, macinatore di tabacchi. .	S	Q. 1	Q. 2	—
Coibentatore	S	Q. 1	—	—
Collaudatore di automezzi su strada e presso stabilimenti di lavoro	S	—	—	—
Collaudatore motorista	S	—	—	—
Collaudatore di macchine e di apparecchi e parti di essi di notevole importanza	S	Q. 1	—	—
Collaudatore e misuratore di proiettili e bossoli .	—	Q. 1	—	—
Coloratore	S	Q. 1	Q. 2	—
Collivatore	C	Q. 1	Q. 2	—
Concentratore di acque di lavaggio di tabacco. .	—	—	Q. 2	—
Conducente di automezzi e trattori, con patente di 3º grado	S	—	—	—
Conducente di automezzi e trattori, con patente di 2º grado	—	Q. 1	—	—
Conducente di macchine per la lavorazione della lana, filati e tessuti	S	Q. 1	Q. 2	—
Conducente quadrupedi e carrette e cocchiere . .	—	—	—	O
Conduttore dei carrelli elettrici	—	Q. 1	Q. 2	—
Conduttore di impianti di lavanderia	S	—	—	—
Conduttore, patentato, di caldaie a vapore oltre i 150 HP	S	—	—	—
Conduttore patentato motori e macchine a vapore inferiori ai 150 HP	—	Q. 1	—	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Conduttore forni elettrici per lavorazioni ottiche e lavorazioni speciali	S	—	—	—
Conduttore forni ad alta temperatura.	S	—	—	—
Conduttori forni	—	Q. 1	—	—
Conduttori di gassogeni	—	Q. 1	—	—
Conduttore di gru a mano.	—	—	Q. 2	—
Conduttore di gru elettriche	—	Q. 1	—	—
Conduttore locomobili, pompe, presse idrauliche, compressori stradali	—	Q. 1	—	—
Conduttore locomotive	S	—	—	—
Conduttore impianti macinazione sale	S	—	—	—
Conduttore macchine utensili automatiche, semiautomatiche	—	Q. 1	Q. 2	—
Conduttore macchine confezionatrici e condizionatrici per trinciali e sigarette	S	—	—	—
Conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP	S	—	—	—
Congegnatore di precisione	di P.	—	—	—
Congegnatore comune, meccanico, elettrico	—	Q. 1	—	—
Contatore di valori	S	Q. 1	—	—
Cordaio	S	Q. 1	—	—
Correttore di bozze tipografiche	C	—	—	—
Costruttore di plastici	S	—	—	—
Costruttore di parti ottiche e pizioelettriche	S	Q. 1	—	—
Costruttore e riparatore di apparecchi di precisione presso l'ufficio centrale metrico	di P.	—	—	—
Costruttore di timbri	—	Q. 1	Q. 2	—
Costruttore di tubolari	S	Q. 1	—	—
Crogiuolista materie refrattarie	S	Q. 1	—	—
Cuoiaio specializzato segnatore, tracciatore in pelle, in cuoio, sbocciatore e sgroppatore	S	Q. 1	—	—
Cuoiaio stimatore	S	—	—	—
Cuoco	C	Q. 1	Q. 2	—
Decoratore	S	Q. 1	—	—
Dimezzatore e spezzatore di pietre	—	—	—	O
Direttore di macchina a vapore	S	—	—	—
Direttore di macchina a motore	S	—	—	—
Ebanista ed intagliatore in legno	S	—	—	—
Elettrochimico, galvanizzatore, galvanoplastico	S	Q. 1	—	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Elettricista:				
Accumulatorista	S	Q. 1	Q. 2	—
Bobinatore elettrico e avvolgitore				
Circuista elettrico				
Elettrauto				
Elettricista magnetista				
Elettromeccanico	S	Q. 1	—	—
Elicista	S	Q. 1	—	—
Eliocianografo	S	—	—	—
Esplosivista	S	—	—	—
Fabbricatore di solfato di chinino, nicotina e di colle speciali	—	Q. 1	Q. 2	—
Fabbro fucinatore e forgiatore	S	Q. 1	—	—
Faccocchio e ferraccocchio	S	Q. 1	Q. 2	—
Falegname e falegname stipettaio	S	Q. 1	—	—
Falegname macchinista	S	—	—	—
Famigli degli istituti e scuole militari di istruzione	—	Q. 1	—	—
Fattore	—	Q. 1	Q. 2	—
Fattorino semaforico	—	—	Q. 2	0
Filatore	S	Q. 1	Q. 2	—
Filettatore a mano e mandrinatore	—	Q. 1	—	—
Fonditore e staffatore a mano	S	Q. 1	Q. 2	—
Fontaniere	—	Q. 1	—	—
Foratore	—	Q. 1	—	—
Fornaciaio	S	Q. 1	Q. 2	0
Fotocollografo	S	Q. 1	—	—
Fotografo, ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico, fotogrammetrista, riproduttore	S	Q. 1	Q. 2	—
Fotoincisore	S	—	—	—
Fotozincografo	S	—	—	—
Fresatore	S	Q. 1	—	—
Frigorista	S	Q. 1	—	—
Fuochista di caldaie e forni	—	Q. 1	—	—
Fuochista di forni fusori	—	Q. 1	—	—
Fuochista marittimo	—	Q. 1	—	—
Fuochista ferroviario	—	Q. 1	—	—
Galvanizzatore	S	Q. 1	Q. 2	0
Giardiniere diplomato	S	—	—	—
Giardiniere ed ortolano	—	Q. 1	Q. 2	0

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Giuntista telefonico	S	Q. 1	—	—
Gommista	S	Q. 1	—	—
Guardarobiere e riordinatore di casermaggio	—	C	Q. 2	O
Guardialinee telegrafiche e telefoniche	C	Q. 1	Q. 2	O
Guardiano	—	C	Q. 2	—
Guida palombaro	—	—	Q. 2	O
Idraulico o tubista	S	Q. 1	Q. 2	O
Idraulico di bordo (fluido magnetico).	S	—	—	—
Imballatore	—	—	Q. 2	—
Imballatore di prodotti chimici	—	Q. 1	—	—
Imbianchino	—	Q. 1	Q. 2	O
Imbottatore tabacco greggio nelle coltivazioni	—	—	Q. 2	—
Imbracatore	—	—	—	O
Impastatore ed infornatore di pane.	S	Q. 1	—	—
Impiombatore di cavi metallici.	S	Q. 1	Q. 2	O
Incisore di metalli	S	Q. 1	—	—
Infermiere	C	Q. 1	—	—
Infermiere per quadrupedi	—	Q. 1	Q. 2	—
Ingrassatore	—	—	—	O
Intelatore	—	Q. 1	Q. 2	O
Intonacatore o intonachista	—	Q. 1	Q. 2	O
Laminatore.	—	Q. 1	—	—
Lattoniere e stagnino	—	Q. 1	—	—
Lattoniere specializzato in duralluminio per costruzioni aeronautiche.	S	—	—	—
Lavandaio	—	—	—	O
Lavoratori di vetro d'ottica, addetti alla segatura, smerigliatura e lucidatura	S	Q. 1	—	—
Legatore di libri	S	Q. 1	Q. 2	—
Linotipista tipografo	S	Q. 1	—	—
Litografo, macchinista, stampatore, trasportatore, incisore				
Litografo, disegnatore, cromista				
Litografo, levigatore e granitore	S	Q. 1	—	—
Livellatore di canne per armi	S	Q. 1	Q. 2	—
Lucidatore di mobili in legno e di metalli	S	Q. 1	Q. 2	—
Lucidista provetto di disegni e lucidi	S	Q. 1	Q. 2	—
Macellaio	—	Q. 1	Q. 2	—
Maestro d'ascia	S	—	—	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Magliettaio	—	Q. 1	—	—
Mandriano	—	—	Q. 2	O
Maniscalco	—	Q. 1	Q. 2	O
Marinaio attrezzista	—	Q. 1	Q. 2	—
Marinaio manovale e carbonaio	—	Q. 1	Q. 2	O
Marinaio navigante	—	Q. 1	—	—
Marmista o scalpellino	S	Q. 1	Q. 2	O
Materassaio	—	Q. 1	Q. 2	—
Meccanico	S	Q. 1	Q. 2	—
Metallizzatore a spruzzo	—	Q. 1	Q. 2	—
Minatore da roccia	—	—	Q. 2	O
Misuratore d'artiglieria	di P.	O P	Q. 2	—
Misuratore d'artiglieria e di armi portatili.	S	Q. 1	—	—
Modellista	S	Q. 1	Q. 2	—
Molatore di pavimenti.	—	—	Q. 2	O
Molitori addetti a lavorazioni salinifere e a tabacchi da fiuto.	—	—	Q. 2	—
Monotipista fonditore	S	Q. 1	—	—
Monotipista tastierista	S	—	—	—
Montatore:				
aggiustatore	S	Q. 1	—	—
motorista	S	Q. 1	—	—
aeronautico.	S	Q. 1	—	—
Cinematografico	S	Q. 1	—	—
di macchine bollatrici (Zecca)	S	Q. 1	—	—
di ottiche	S	Q. 1	—	—
di fari.	S	Q. 1	—	—
di auto	S	Q. 1	—	—
di apparecchi antigas	S	Q. 1	—	—
di macchine in genere	S	Q. 1	—	—
di circuiti oleodinamici	S	Q. 1	—	—
di viroli e cono della Zecca	S	Q. 1	—	—
Motorista	S	Q. 1	—	—
Muragliatore di salina	S	Q. 1	Q. 2	—
Mugnaio	S	Q. 1	Q. 2	O
Muratore	S	Q. 1	Q. 2	O
Nostromo	—	Q. 1	—	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Operaie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato addette ai cicli produttivi di lavorazione del tabacco	—	—	Q. 2	—
Operaie dell'Amministrazione autonoma monopoli di Stato addette al controllo e sorveglianza	—	Q. 1	—	—
Operaie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non addette ai cicli produttivi della lavorazione del tabacco	—	—	—	0
Operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato addetto ai cicli produttivi della lavorazione del tabacco	—	—	Q. 2	—
Operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non addetto ai cicli produttivi della lavorazione del tabacco	—	—	—	0
Operaio chimico specializzato	S	—	—	—
Orditore ferraiolo	—	Q. 1	Q. 2	0
Orologiaio e cronometrista	S	Q. 1	—	—
Ottico	S	Q. 1	—	—
Otonaio	S	Q. 1	Q. 2	—
Padrone di motoscafi velocissimi	S	—	—	—
Padrone di motoscafi e pirobarche	—	Q. 1	—	—
Padrone di rimorchiatore e di grossi natanti a motore	S	—	—	—
Palombaro artefice	S	—	—	—
Palombaro	—	Q. 1	—	—
Pantografista	S	Q. 1	—	—
Pavimentatore a mosaico	S	—	—	—
Pavimentatore	—	Q. 1	Q. 2	—
Pesatore e verificatore monete	S	Q. 1	—	—
Piallatore	S	Q. 1	Q. 2	—
Picconiere e minatore di salina	S	Q. 1	Q. 2	—
Piombaio	S	Q. 1	Q. 2	—
Pirotecnico	S	Q. 1	Q. 2	0
Piscicoltore	S	Q. 1	Q. 2	—
Pittore e verniciatore	S	Q. 1	Q. 2	0
Plasmatore vetro d'ottica o preparatore miscele vetrificabili	S	Q. 1	—	—
Polverista preparatore di mine	—	Q. 1	—	—
Pompiere	—	Q. 1	Q. 2	—
Pontiere	S	Q. 1	Q. 2	0
Preparatore e confezionatore di fialette e calibratore tubetti vetro chinino	S	Q. 1	Q. 2	—
Preparatore di laboratorio in genere	S	Q. 1	Q. 2	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Preparatore di torpedini	—	—	Q. 2	0
Preparatore specializzato di laboratori chimici, fisici, biologici, elettrotecnici, tecnologici, farmaceutici e batteriologici	S	Q. 1	Q. 2	—
Pulitore e revisore specializzato di parti di armi	S	—	—	—
Quarzista	S	Q. 1	Q. 2	—
Radiatorista	S	Q. 1	—	—
Radiomontatore	S	Q. 1	Q. 2	—
Ramaio	S	Q. 1	Q. 2	—
Rammendatrice	—	—	Q. 2	—
Restauratore	S	Q. 1	Q. 2	0
Rettificatore ed afflatore di precisione	S	Q. 1	—	—
Ribaditore	—	Q. 1	Q. 2	—
Ricamatrice	—	—	Q. 2	—
Sabbiatore	—	—	—	0
Saldatore elettrico ed autogenista	S	Q. 1	Q. 2	—
Salinero e saliniere	—	Q. 1	Q. 2	—
Saponiere	—	Q. 1	Q. 2	—
Sarto, tallonaio, stiratore a mano o a macchina collaudatore, verificatore calzature	S	Q. 1	—	—
Sarto	T	Q. 1	Q. 2	—
Scalda chiodi	—	—	—	0
Scalpellino	—	—	—	0
Scandagliatore	—	—	—	0
Segantino brentista e circolista	S	Q. 1	Q. 2	—
Segantino	—	—	—	0
Selciarolo	—	—	—	0
Selezionatore e contatore di piante e foglie di tabacco	—	—	Q. 2	—
Sellaio	M	Q. 1	—	—
Smaltatore	—	Q. 1	—	—
Soffiatore di vetro	S	Q. 1	Q. 2	0
Sorvegliante di lavori agricoli	C	Q. 1	—	—
Sotto capo razza (centro rifornimento quadrupedi)	—	Q. 1	—	—
Spazzolaio	—	Q. 1	Q. 2	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Specialista:				
su cambi di automezzi e su pompe di iniezioni Diesel				
per montaggio centrali automatiche, centrali di terra, radiogoniometri ed idrofoni				
per congegni di mira e centrali di tiro	S	—	—	—
per montaggio macchine cinematografiche				
per strumenti di misura radioelettrici				
per strumenti geotopografici e di navigazione aerea e marittima				
per ultra suoni				
Spondino addetto ai lavori di terra in salina	—	—	Q. 2	—
Squadratore di pietre e tufo	—	—	—	O
Staffatore a macchina	—	—	Q. 2	O
Staffatore a mano	—	Q. 1	Q. 2	—
Stalliere	—	—	—	O
Stampatore e patinatore di medaglie (Zecca)	S	Q. 1	—	—
Stampatore di carte geografiche	S	Q. 1	—	—
Stereotipista e galvanotipista	S	Q. 1	—	—
Stradino	—	—	—	O
Stuccatore	S	Q. 1	Q. 2	—
Tappezziere	T	Q. 1	Q. 2	—
Taratore di pesatrici di precisione (Zecca)	S	Q. 1	—	—
Tecnologico addetto alle cure e conservazione dei tabacchi greggi	S	—	—	—
Telarista per biciclette	—	Q. 1	—	—
Telemetrista	S	Q. 1	—	—
Tempratore	S	Q. 1	—	—
Terrazziere	—	—	—	O
Tessitore	S	Q. 1	Q. 2	O
Tipografo	S	Q. 1	Q. 2	—
Tornitore in metalli od in legno	S	Q. 1	Q. 2	—
Tracciatore navale e tracciatore carpentiere	S	Q. 1	—	—
Tracciatore di metalli	S	Q. 1	—	—
Trafilatore della Zecca	S	Q. 1	—	—
Trapanista	—	Q. 1	Q. 2	O
Trinciatore di tabacco	—	—	Q. 2	—
Trivellatore tecnico di salina	S	—	—	—
Velaio	M	Q. 1	Q. 2	—

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Categoria operai specializzati	Categoria operai qualificati di 1ª classe	Categoria operai qualificati di 2ª classe	Operai comuni
Verificatore di monete e medaglie	S	Q. 1	—	—
Verniciatore	S	Q. 1	Q. 2	—
Vetraio	—	Q. 1	Q. 2	—
Vivaista	S	Q. 1	—	—
Vulcanizzatore e gommista	S	Q. 1	Q. 2	O
Zincatore a caldo e galvanoplastica	—	Q. 1	Q. 2	O
Zuccheratore per prodotti chimici e farmaceutici	S	Q. 1	—	—

SIGNIFICATO DEI CONTRASSEGNI ADOTTATI NELLA TABELLA

C	Capo
M	Maestro
O	Operaio
di P.	Operaio di precisione
Q. 1	Qualificato di 1ª classe
Q. 2	Qualificato di 2ª classe
S	Specialista
T	Tagliatore